



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 08 novembre 2013

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B**

RIUNIONE VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2013

1. Ricorso BOLOGNA F.C. 1909

avverso la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 inflitta seguito gara Tim Cup Internazionale/Bologna del 15.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n.128 del 17.1.2013)

La C.G.F., visti gli esiti dell'istruttoria disposta, **ACCOGLIE** il reclamo e per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

2. Ricorso A.C. SIENA

avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, C.G.S. in ordine alla condotta ascritta al proprio Presidente, sig. Mezzaroma Massimo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 8, comma 14, C.G.S. in relazione all'art. 13, lettere A) e C), del C.U. 182/A del 4 giugno 2013 - nota n. 538/20 pf 13-14/SP/blp del 29.7.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 12.9.2013)

RESPINTO

3. Ricorso U.C. SAMPDORIA

avverso la sanzione dell'ammenda di €3.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Sampdoria/Roma del 25.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 27.9.2013)

RESPINTO

4. Ricorso U.S. LATINA CALCIO

avverso la sanzione della ammenda di €2.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Trapani/Latina del 5.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 24 dell'8.10.2013)

La C.G.F., sentito l'Arbitro, **ACCOGLIE** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta

5. Ricorso A.C. SIENA

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 20.000,00, inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, C.G.S. in relazione all'operato del suo Presidente, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I) paragrafo II), lett. A), punto 1 sub a) C.U. 167/A del 7.5.2013 e dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lett. B), punto 1) C.U. 167/A del 7.5.2013 - nota n. 841/87pf13-14/SP/blp del 29.8.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 2.10.2013)

RESPINTO

6. Ricorso S.S.C. NAPOLI

avverso la sanzione dell'ammenda di €50.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Roma/Napoli del 18.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

La C.G.F. ritenuto, anche alla luce della Sezione 3 redatta dai sostituti della Procura Federale, che dal contenuto di quanto refertato alla Sezione 4, non è dato evincere con sufficiente grado di certezza quali sostenitori siano stati autori dei fatti ivi descritti, dispone, in via interlocutoria, i necessari accertamenti da parte della Procura Federale.

7. Ricorso F.C. INTERNAZIONALE MILANO

avverso le sanzioni:

- ammenda di €50.000,00;
- obbligo di disputare una gara con i settori denominati "Secondo anello verde" privi di spettatori,

inflitte alla reclamante seguito gara Torino/Internazionale del 20.10.2013, sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 n. 2 bis C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

La C.G.F., considerata la pendenza degli accertamenti istruttori in ordine al reclamo proposto dal F.C. Torino S.p.A. per fatti riscontrati nella medesima sede refertuale, dispone, in via interlocutoria, il rinvio d'ufficio in attesa degli esiti dei precedenti disposti accertamenti

8. Ricorso A.C.F. FIORENTINA

avverso la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 inflitta alla reclamante, nella gara

RESPINTO

Fiorentina/Milan del 7.10.2013, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 4, commi 3 e 4, in relazione all'art. 14, comma 1, C.G.S. (nota n. 1324/833-504pf 12-13/SP/blp del 27.9.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 21.10.2013)

9. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S.

Sig. PULVIRENTI Antonino

avverso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 2.12.2013 inflittagli seguito gara Juventus/Catania del 30.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 68 del 1.11.2013)

10. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S.

ATALANTA BERGAMASCA CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Denis German Gustavo seguito gara Livorno/Atalanta del 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 69 del 5.11.2013)

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

La C.G.F., dispone accertamenti istruttori sull'accaduto a cura della Procura Federale.

SOSPENDE, nelle more, l'esecuzione della sanzione contestata. Salvo ogni profilo di merito.

Manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, infligge al calciatore Denis German Gustavo la sanzione di 1 giornata di squalifica unitamente all'ammenda di €10.000,00